

INTERO PROVVEDIMENTO

Legge - 08/01/1952, n.6

Gazzetta Ufficiale: 19/01/1952, n. 16

EPIGRAFE

Legge 8 gennaio 1952, n. 6 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 16). - Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati [e procuratori] (1) (2) (3) (4).

(1) A seguito dell'entrata in vigore dei seguenti provvedimenti: l. 25 febbraio 1963, n. 289, l. 5 luglio 1965, n. 798, l. 12 marzo 1968, n. 237, l. 24 dicembre 1969, n. 991, l. 22 luglio 1977, n. 319, l. 20 settembre 1980, n. 576, d.m. 27 aprile 1976, d.m. 15 febbraio 1979, d.m. 29 ottobre 1981, d.m. 4 settembre 1985, d.m. 21 luglio 1998, è stato creato un nuovo sistema pensionistico a favore delle categorie forensi.

(2) Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, d.lg. 30 giugno 1994, n. 509, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati è trasformata, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazione o in fondazione con deliberazione dei competenti organi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruisca di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Una volta trasformata continua a sussistere come ente senza scopo di lucro e assume la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al medesimo d.lg. 509/1994, rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Inoltre, una volta trasformata, continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali è stata originariamente istituita, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Ad essa non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione

degli oneri sociali. Contestualmente alla deliberazione di cui sopra, essa adotta lo statuto ed il regolamento.

(3) Si riporta, comunque, l'art. 1, di istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori:

"Art. 1. - È istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico."

(4) Il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato", a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27 che, all'art. 1, ha soppresso l'Albo dei procuratori legali.

unravel